

ALLEGATO "G" AL N. 11825 DI FASCICOLO

STATUTO DELLA SOCIETA'

"Valle Dora Energia S.R.L."

Denominazione

Art. 1 - E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"Valle Dora Energia S.R.L."

Oggetto

Art. 2 - La società ha per oggetto:

(i) la progettazione, costruzione, direzione lavori e gestione di impianti di produzione di energia elettrica;

(ii) la progettazione, costruzione e direzione dei lavori di costruzione di impianti elettrici, opere idrauliche e civili anche per conto di amministrazioni pubbliche e privati;

(iii) la costruzione e gestione di impianti tecnologici;

(iv) la gestione di reti di distribuzione di energia elettrica.

2.2 La società ha la finalità, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:

a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;

b) impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;

c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

2.3 La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di ogni altra attività economica collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività precedentemente indicate.

2.4 La società potrà inoltre, ai soli fini del conseguimento del sopraindicato oggetto sociale, in via non prevalente

e comunque non nei confronti del pubblico:

- concedere finanziamenti, prestare e concedere avalli, fidejussioni e garanzie anche reali sia per conto di terzi che a terzi ed anche a favore di istituti Bancari e Finanziari;
- contrarre mutui in genere garantiti anche da ipoteche;
- compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari connesse all'oggetto sociale;
- assumere partecipazioni ed interessenze in altre società od imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo ed affine e che, comunque, siano ritenute utili o necessarie allo svolgimento dello scopo e programma sociale dall'Organo Amministrativo o dall'Assemblea dei Soci nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361, Cod. Civ., al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento.

Sede

Art. 3 - La società ha sede legale in Torino.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune, non costituendo modifica dell'atto costitutivo, sarà di competenza dell'organo amministrativo che ha inoltre facoltà di istituire altrove succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle.

Art. 4 - Il domicilio dei soci, degli amministratori e dell'organo di controllo, se nominato, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali. Per domicilio s'intende, non solo l'indirizzo, ma anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica. La società, ancorchè non obbligatorio ex lege, istituisce il Libro dei Soci.

Durata

Art. 5 - La durata è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

Capitale e quote

Diritti dei Soci

Art. 6 - Il capitale sociale è determinato in Euro 537.582,00 (cinquecentotrentasettemilacinquecentoottantadue/00), costituito da quote di partecipazione, e potrà essere aumentato anche con conferimenti in natura.

La delibera di aumento può consentire il conferimento di

qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, comprese la prestazione d'opera o servizi a favore della società; in mancanza di diversa indicazione tuttavia, il conferimento deve essere eseguito in denaro.

- rete distributiva
e.e. ?

La polizza di assicurazione o la fidejussione bancaria previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Le quote di partecipazione possono essere attribuite ai soci anche in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati.

I versamenti sulle quote saranno richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che reputerà convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse annuo al tasso legale tempo per tempo vigente, ferme le disposizioni di legge per la mancata esecuzione dei conferimenti.

L'assemblea potrà deliberare, alle condizioni di legge, la riduzione del capitale anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o di partecipazioni di altre aziende nelle quali la società avesse compartecipazione.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere ommesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e le osservazioni dell'organo di controllo, se nominato.

Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 18 e 29, rispettivamente per la nomina dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, a fronte di un capitale sociale di Euro 537.582,00 (cinquecentotrentasettemilacinquecentoottantadue virgola zero zero) sottoscritto e versato nelle seguenti misure:

- IRIDE ENERGIA S.p.A. Euro 497.582,00
(quattrocentonovantasettemilacinquecentoottantadue virgola zero zero);

- COMUNE DI CHIOMONTE (TO) Euro 10.000,00 (diecimila
3

virgola zero zero);

- COMUNE DI EXILLES (TO) Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);

- COMUNE DI SALBERTRAND (TO) Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);

- COMUNE DI SUSÀ (TO) Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);

i diritti sociali spettano ai soci nelle seguenti misura:

- IRIDE ENERGIA S.p.A. 49% (quarantanove per cento);

- COMUNE DI CHIOMONTE (TO) 12,75% (dodici virgola settantacinque per cento);

- COMUNE DI EXILLES (TO) 12,75% (dodici virgola settantacinque per cento);

- COMUNE DI SALBERTRAND (TO) 12,75% (dodici virgola settantacinque per cento);

- COMUNE DI SUSÀ (TO) 12,75% (dodici virgola settantacinque per cento).

Nel caso in cui le quote di partecipazione di ciascun socio dovessero a qualunque titolo mutare e fatto sempre salvo quanto stabilito dagli articoli 18 e 29, rispettivamente per la nomina dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo,

l'assemblea dei soci delibererà in merito all'attribuzione dei diritti sociali.

Art. 7 - Prelazione

7.1 Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, la propria quota dovrà previamente offrirla in prelazione ai soci inviando loro una comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r., specificando il nome del terzo o dei terzi che si siano dichiarati irrevocabilmente intenzionati all'acquisto e le relative condizioni. Detta comunicazione dovrà essere inviata anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione per conoscenza.

7.2. Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione, scissione o liquidazione della Società, ecc.), in forza del quale si consegua in via

diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà delle quote.

7.3 I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione devono, entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 7.1, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, precisando l'intenzione di acquistare le quote eventualmente inoptate.

7.4 Trascorso il termine indicato al precedente art. 7.3 senza che alcun socio abbia comunicato la volontà di esercitare il diritto di prelazione ovvero decorsi ulteriori dieci giorni dalla scadenza di quest'ultimo termine senza che sia stata esercitata la prelazione sulle eventuali quote inoptate, anche in misura superiore alle rispettive quote di partecipazione dei soci, il socio offerente sarà libero di trasferire la propria quota alle condizioni e modalità indicate nell'offerta di cui all'art. 7.1. Ove, tuttavia, il socio offerente non trasferisca la propria quota entro 90 giorni dal momento in cui è divenuto libero di effettuarne il trasferimento al terzo, egli, in caso di trasferimento, deve nuovamente offrirla agli altri soci fondatori ai sensi dei precedenti commi.

7.5 Fino a quando non sia stata fatta l'offerta di cui al precedente comma 7.1. e non risulti che questa non è stata accettata, il terzo (cessionario, donatario, ecc.) non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alla quota e non potrà trasferirli con effetto verso la Società a soggetti diversi dai soci offerenti.

7.6. Il diritto di prelazione di cui al presente articolo 7, non opererà nel caso di trasferimenti a società controllate, anche indirettamente, dal socio, ovvero a società da cui il socio sia, anche indirettamente, controllato ovvero a società controllate, anche indirettamente, dalla controllante il socio (qui di seguito il "Gruppo"). A questo fine i termini "controllata" e "controllante" avranno il significato di cui all'art. 2359, n. 1 e 2 c.c..

7.7 In deroga a tutto quanto precedentemente stabilito, le quote sono liberamente trasferibili nell'ambito del Gruppo di appartenenza di ciascun socio, ossia a società controllate, anche indirettamente, dal socio, ovvero a società da cui il socio sia, anche indirettamente, controllato ovvero a società controllate, anche indirettamente, dalla controllante il socio. A questo fine i termini "controllata" e "controllante" avranno il significato di cui all'art. 2359, n. 1 e 2 c.c..

Art. 8 - Trasferimento quote

Salvo quanto stabilito al precedente art. 7.7, il trasferimento delle quote è vietato a meno che tutti gli altri soci non vi acconsentano per iscritto mediante comunicazione da inviarsi, a mezzo di lettera raccomandata, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 7.3 e art. 7.4, indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Decorso tale termine senza che venga comunicato l'assenso al trasferimento, questo è da intendersi negato.

Titoli di debito

Art. 9 - E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483, Cod. Civ.; i soci deliberano con le maggioranze e le forme previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Recesso del socio

Art. 10 - Il diritto di recesso spetta ai soci in tutti i casi previsti dalla legge. In tutti i casi di recesso la liquidazione della quota di partecipazione avverrà secondo le disposizioni stabilite dal presente articolo 10.

Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A/R inviata entro giorni 30 dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel «Libro delle decisioni dei soci» della decisione che lo legittima o - ancora - entro trenta giorni dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che gli ha dato causa. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla società.

Il recesso non può essere esercitato, e se esercitato diviene inefficace se, entro novanta giorni dal ricevimento della raccomandata contenente la dichiarazione del suo esercizio, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero, se, nello stesso termine, viene deliberato lo scioglimento della società.

La quota del socio recedente gli sarà liquidata sulla base del valore di mercato della stessa al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo, la valutazione della partecipazione, secondo i criteri sopra indicati, sarà fatta ai sensi dell'articolo 1349, primo comma, Cod. Civ., con relazione giurata da un esperto nominato dal Tribunale del luogo nel quale la Società ha la propria sede legale, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità di legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso alla società.

Le partecipazioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute dal socio recedente.

Decisioni dei soci

Art. 11 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci possono essere adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina (secondo le regole stabilite dall'articolo 18 del presente Statuto) e la revoca degli amministratori, nonché la determinazione del loro eventuale compenso;
- c. la nomina (secondo le regole stabilite dall'articolo 30 del presente Statuto) dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e dell'eventuale Revisore, nonché la determinazione dei loro compensi;
- d. le modificazioni dello statuto ed i provvedimenti ai sensi dell'articolo 2482 bis, Cod. Civ.;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per la Società;
- f. le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della Società;
- g. la nomina e la revoca dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- h. l'emissione di titoli di debito;
- i. le decisioni relative al trasferimento della sede legale in un Comune diverso da quello nel quale ha sede la Società, come risultante dallo statuto della Società stessa.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità alla legge, all'atto costitutivo ed allo statuto vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Hanno diritto di voto i soci iscritti a libro soci che non siano morosi nell'esecuzione dei conferimenti; il diritto di voto spetta ai soci in misura proporzionale ai diritti sociali dei medesimi.

Art. 12 - L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto e ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o da uno o più soci che rappresentino almeno il 33% del capitale sociale.

L'avviso di convocazione viene spedito con lettera raccomandata A/R ai soci ed agli altri aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza; l'assemblea può essere convocata anche via fax o E-mail, con eguale preavviso, sempre che il numero di fax o l'indirizzo E-mail risultino dal libro soci e sia conservata prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso stesso.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della convocazione e l'elenco delle materie da trattare; lo stesso può inoltre contenere la fissazione di un'altra adunanza per il caso in cui in prima convocazione l'assemblea fosse andata deserta o non si fosse comunque regolarmente costituita.

In ogni caso l'assemblea s'intende regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 13 - Possono intervenire all'assemblea coloro che alla data fissata per l'assemblea risultano iscritti nel libro dei Soci. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare in assemblea da chiunque, anche non socio, mediante delega scritta che deve essere conservata dalla Società; La delega può essere conferita entro i limiti previsti dall'articolo 2372, Cod. Civ.

Art. 14 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano d'età.

Quando la legge lo richieda o l'Assemblea lo nomini, il

presidente sarà assistito da un segretario designato dagli intervenuti.

Spetta al presidente constatare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità, la legittimazione dei presenti e la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 15 - Salvo che la legge non richieda maggioranze più elevate, le deliberazioni dell'assemblea sono valide se assunte, tanto in prima come in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 70% dell'intero capitale sociale.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 16 - Le deliberazioni dell'assemblea saranno constatate da processo verbale che verrà firmato dal presidente e dal segretario, se nominato. Dal verbale o dai relativi allegati devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia stata fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

Nei casi di legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale sarà redatto da notaio.

Le delibere dell'assemblea devono essere trascritte senza indugio nel «Libro delle decisioni dei soci».

Art. 17 - L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi audio e/o audio - video collegati, e ciò alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea (disponendo degli strumenti e dei mezzi di volta in volta ritenuti più opportuni) accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi, audio e/o video collegato a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario, se nominato.

Amministrazione

Art. 18 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di amministratori da un minimo di tre a un massimo di cinque. Detto numero, in sede di costituzione o dall'assemblea in sede di nomina, viene stabilito in modo corrispondente al numero dei soggetti Pubblici soci (ossia enti pubblici, di seguito indicati come i "Soci Pubblici") più uno. W ←

Gli amministratori saranno eletti come segue: uno su indicazione del rappresentante del socio operante nel settore della produzione dell'energia elettrica e i rimanenti su indicazione dei Soci Pubblici, ciascuno dei quali avrà diritto a designare un proprio rappresentante. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene comunque eletto tra i consiglieri designati dai Soci Pubblici.

In caso di dimissioni, rinuncia e/o revoca dalla carica, e più in generale in ogni caso di venir meno per qualsiasi causa di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito senza indugio entro 30 giorni in modo tale da rispettare in ogni momento la composizione sopra prevista, tenuto conto dei diritti spettanti a ciascuno dei Soci; nelle more della ricostituzione, e comunque nei limiti previsti dalla legge, non potrà essere tenuta alcuna riunione del consiglio di amministrazione (fatta eccezione esclusivamente per la riunione nella quale, ove consentito dalla legge e dallo Statuto, si procederà alla cooptazione degli amministratori venuti meno). Qualora nel termine sopra indicato il Consiglio di Amministrazione non provvedesse a nominare, per cooptazione, il

consigliere ovvero i consiglieri in sostituzione di quello cessato ovvero cessati, il Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto con effetto immediato e il Collegio Sindacale, che nel frattempo si occuperà della ordinaria amministrazione della società, dovrà convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione secondo le regole di composizione previste dal presente Statuto.

Art. 19 - L'assemblea delibera in ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione secondo le regole stabilite nel precedente articolo 18.

Gli amministratori possono essere anche non soci, sono rieleggibili, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 20 - Tenuto conto delle regole di composizione del consiglio di Amministrazione stabilite dall'articolo 18 del presente Statuto, per la sostituzione degli amministratori si applicano le disposizioni dell'articolo 2386, Cod. Civ. In ogni caso la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo consiglio di amministrazione è stato nominato.

Art. 21 - A ciascun amministratore spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.

L'assemblea potrà inoltre assegnare loro un emolumento, in conformità alle norme vigenti in materia.

L'eventuale remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale, in conformità alle norme vigenti in materia.

Art. 22 - Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Amministratore Delegato, nella persona designata dal socio operante nel settore della produzione dell'energia elettrica.

Art. 23 - Il consiglio si raduna sia presso la sede della Società, sia altrove, in Italia, tutte le volte che il presidente o l'amministratore delegato lo giudichino necessario o quando ne sia fatta domanda scritta anche da uno solo dei suoi membri.

Art. 24 - La convocazione del consiglio avviene a cura del Presidente o dell'amministratore delegato mediante avviso spedito a tutti gli amministratori ed ai componenti dell'organo di controllo, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni

prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervenga la totalità dei consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Art. 25 - Fatto salvo quanto stabilito nel successivo capoverso del presente articolo 25, le adunanze del consiglio di amministrazione si intendono validamente costituite con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e il consiglio di amministrazione delibera validamente a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è sempre richiesto il voto favorevole del consigliere designato dal socio operante nel settore della produzione dell'energia elettrica che ricopre la carica di amministratore delegato.

Saranno assunte all'unanimità le deliberazioni sulle seguenti materie:

1) la nomina della carica di Presidente ove non deliberata dall'assemblea dei soci, e comunque nel rispetto della regola stabilita nell'articolo 18 del presente Statuto;

2) la nomina (nel rispetto della regola stabilita all'articolo 22 del presente Statuto) della carica di Amministratore Delegato;

2) il conferimento di deleghe di poteri all'Amministratore Delegato e la determinazione del compenso degli amministratori investiti di particolari cariche.

Qualora non venga raggiunta l'unanimità nei casi previsti dal precedente comma, ovvero, in caso di parità di voti in presenza di Consiglio di Amministrazione composto da un numero pari di membri, l'argomento sul quale non si è raggiunto il quorum deliberativo sarà nuovamente sottoposto al Consiglio in una successiva seduta da tenersi entro 15 giorni. Qualora anche in tale seduta non venga raggiunto il quorum deliberativo previsto dallo statuto il Consiglio si intende decaduto.

→ Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale; lo stesso, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, dovrà essere trascritto nel «Libro delle decisioni degli Amministratori» ed inviato per conoscenza a tutti i Soci.

Art. 26 - Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza e/o audio-video conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione (disponendo degli strumenti e dei mezzi di volta in volta ritenuti più opportuni) accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare ricevere o trasmettere documenti.

Poteri di amministrazione

Art. 27 - Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 11, il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo che i soci non prevedano particolari limiti in sede di nomina. Ove la nomina riservi la decisione di taluni atti di amministrazione ai soci, sarà necessaria la preventiva autorizzazione di costoro assunta ai sensi del precedente articolo 11.

All'Amministratore Delegato vengono delegati i poteri per l'amministrazione della Società, ad eccezione di quelli riservati per legge o dal presente Statuto alla competenza dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione.

Sono in ogni caso riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e pertanto non delegabili, oltre alle materie previste dall'articolo 2475, ultimo comma, Cod. Civ., anche quelle elencate al precedente articolo 25.

Rappresentanza della società

Art. 28 - La rappresentanza legale della società spetta Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato nei limiti delle materie allo stesso delegate.

Controlli

Art. 29 La Società può nominare, volontariamente, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, Cod. Civ., un Collegio Sindacale o un revisore esterno determinandone i relativi compiti all'atto della nomina.

Nei casi previsti dall'articolo 2477, secondo e terzo comma, Cod. Civ., la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria. In tale caso, il Collegio Sindacale eserciterà anche il controllo legale dei conti, salvo che l'Assemblea non deliberi di nominare un revisore esterno cui attribuire tale funzione.

Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale, la Società nomini per il controllo legale dei conti un revisore esterno, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Qualora la Società nomini il Collegio Sindacale e un revisore esterno, per quanto concerne i rapporti tra i due soggetti si applicheranno tutte le norme previste in materia di Società per azioni.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. In ogni caso per la nomina del Collegio Sindacale si osservano le seguenti regole:

- due sindaci effettivi, di cui uno facente funzione di Presidente del Collegio e un sindaco supplente sono nominati su designazione del rappresentante dei soci pubblici;
- un sindaco effettivo ed un supplente sono nominati su designazione del rappresentante del socio operante nel settore della produzione dell'energia elettrica.

Sia in caso di nomina obbligatoria, limitatamente all'ipotesi che il Collegio Sindacale non svolga anche il controllo legale dei conti, sia in caso di nomina facoltativa, i Sindaci sono scelti nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2397, Cod. Civ.. Qualora, invece, il Collegio Sindacale sia obbligatorio ed allo stesso sia attribuita anche la funzione di controllo legale dei conti, il Collegio Sindacale deve essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Il Collegio Sindacale, o il revisore, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei Soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. In tale caso, fino a che l'Assemblea non abbia provveduto alla loro sostituzione, mantengono la carica in prorogatio.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà svolgersi anche in più luoghi collegati telefonicamente o per videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 27 per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed essere, in ogni caso, posti in condizione di presenziare alle riunioni dei Soci e del Consiglio di Amministrazione con le medesime modalità degli altri legittimati a parteciparvi.

Esercizio ...

Art. 30 - Gli esercizi sociali si chiudono al trentun dicembre di ogni anno.

Bilancio - utili

Art. 31- Il bilancio è presentato ai soci per l'approvazione nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364, Cod. Civ..

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo prelevata una somma non inferiore al minimo di legge per la riserva legale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale ai diritti sociali spettanti ai soci, salvo diversa decisione dei medesimi.

Scioglimento e liquidazione

Art. 32 - La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. Costituisce altresì causa di scioglimento il rigetto/diniego da parte dell'Autorità Competente dell'istanza di concessione per la derivazione idroelettrica, nonché il mancato conseguimento di detta concessione entro un tempo ragionevole per tale tipologia di atti amministrativi. L'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Foro competente

Art. 33 Per tutte le controversie, di qualsiasi genere, che dovessero sorgere sia durante la vita che durante la liquidazione della società, tra la società medesima, i soci, loro eredi o aventi causa, gli amministratori, i sindaci e/o liquidatore relativamente all'interpretazione, l'applicazione ed esecuzione del presente statuto, ai rispettivi diritti, obblighi e responsabilità concernenti la

società o attinenti ai rapporti con la medesima, all'esercizio dell'attività sociale o alle opere di liquidazione fino al rapporto finale, è competente esclusivamente il Foro di Torino.

Rinvio alla legge

Art. 34 - Per tutto quanto non sia espressamente previsto valgono le disposizioni di legge, tempo per tempo vigenti.

F.ti: GARBATI Roberto

Piero BIOLATI

Gemma AMPRINO

PINARD Renzo Augusto

Michelangelo Luigi CASTELLANO

ANDREA GANELLI